

## Promemoria

### Tipi di orario nella CCL tecnica della costruzione dal 1° gennaio 2019

---

#### **Durata del lavoro (art. 25)**

8 ore per giorno lavorativo (da lunedì a venerdì), pari a una settimana di 40 ore. La durata media delle ore lavorative per anno è quantificata in 2080 ore. Il lavoro del sabato è un'eccezione, ma non consentito in linea di principio.

#### **Lavoro di recupero (art. 27)**

All'inizio di ogni anno si possono stabilire dei giorni di lavoro che devono essere recuperati. Il tempo di lavoro generato durante questo lavoro di recupero sarà ripartito proporzionalmente sui rimanenti giorni lavorativi. Se viene pattuito un lavoro di recupero, il tempo di lavoro giornaliero ammonterà a 8 ore più la quota di lavoro di recupero.

#### **Ore in più (art. 25)**

Il datore di lavoro stabilisce un periodo di conteggio<sup>1</sup> di 12 mesi alla fine di un trimestre (art. 25.7). Alla fine di tale periodo di conteggio<sup>1</sup> possono essere di volta in volta riportate al periodo di conteggio<sup>1</sup> successivo al massimo 120 ore in più, senza che queste siano considerate ore straordinarie. In tale ambito non si tiene conto del lavoro di recupero. Anche le eventuali ferie godute in precedenza su richiesta del lavoratore non saranno in questo caso computate. Le ore in più che superano il limite massimo di 120 ore valgono come ore straordinarie. Queste ore straordinarie devono essere compensate, entro 6 mesi dal periodo di conteggio<sup>1</sup>, con tempo libero di uguale durata oppure pagate quale salario con l'aggiunta di un'indennità di salario del 25%. La facoltà di scelta spetta al datore di lavoro. Il lavoratore deve essere precedentemente consultato.

#### **Ore in meno (art. 25)**

Alla fine del periodo di conteggio<sup>1</sup> di 12 mesi stabilito dal datore di lavoro secondo l'art. 25.7 possono essere di volta in volta riportate al periodo di conteggio<sup>1</sup> successivo al massimo 120 ore in meno. Le ore in meno che superano il limite massimo delle 120 ore non devono essere recuperate dal lavoratore, purché siano state ordinate dal datore di lavoro. Se vi è un ammanco di ore superiore alle 120 ore in meno senza che vi sia stata una disposizione del datore di lavoro, tali ore devono essere recuperate dal lavoratore. Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro. In un simile caso, il lavoratore non deve essere penalizzato, in

---

<sup>1</sup> in mancanza di una regolamentazione contraria (rispettivamente 1er luglio – 30 giugno) è l'anno civile che deve essere preso in considerazione quale periodo di conteggio.

particolare non deve subire alcuna deduzione salariale.

### **Lavoro straordinario (Legge sul lavoro [LL])**

Per legge, esiste una durata massima della settimana lavorativa che ammonta a 45 ore (industria, ufficio) oppure a 50 ore (p. es. artigiani). Per i lavoratori delle aziende nella tecnica della costruzione vale, con poche eccezioni – anche per il personale impiegato in ufficio, per impiegati tecnici e altri impiegati – la durata lavorativa massima stabilita per legge di 50 ore settimanali (art. 9 cpv. 5 LL). In via eccezionale, questa durata lavorativa massima può essere superata in linea di principio di 2 ore al giorno, se ad esempio vi è un'urgenza particolare o se solo in questo modo è possibile correggere disfunzioni d'esercizio (art. 12 cpv. 1 LL). Questo sorpasso può ammontare per anno civile al massimo a 140 ore. Per la tecnica della costruzione vi è qui un'importante restrizione: nel caso di attività soggette a un'interruzione dovuta alle intemperie o in aziende con importanti fluttuazioni stagionali del carico di lavoro, la durata massima della settimana lavorativa può essere superata di 4 ore al massimo. E questo solo se la durata massima della settimana lavorativa nella media semestrale non venga superata (art. 22 OLL 1).

Le ore di lavoro straordinarie degli installatori devono essere remunerate con un supplemento salariale di almeno il 25%. Se il singolo lavoratore vi acconsente, le ore di lavoro straordinario possono essere compensate con tempo libero della medesima durata entro un periodo di 14 settimane senza supplemento. Se il datore di lavoro e il lavoratore lo convengono, questo termine può essere prolungato a un massimo di 12 mesi.

### **Ore straordinarie**

Ogni ora di lavoro che supera il tempo di lavoro normale di 8 ore è considerata quale ora straordinaria, purché non si tratti di lavoro di recupero, non sia soggetta alla regolamentazione delle ore in più secondo l'art. 25.7 e non costituisca nemmeno lavoro straordinario. In virtù del riferimento alla regolamentazione sulle ore in più, la determinazione definitiva delle ore straordinarie può essere fatta ogni volta solo alla fine del corrispondente periodo<sup>1</sup> di conteggio.

Le ore straordinarie devono essere compensate con tempo libero della medesima durata entro il periodo<sup>1</sup> di conteggio secondo l'art. 25.7. Se il lavoratore desidera il versamento delle ore straordinarie, sarà il datore di lavoro a decidere se ha luogo un versamento senza supplemento oppure una compensazione temporale con tempo libero della medesima durata. Questa regolamentazione si applica fino a un massimo di 120 ore.

Ore straordinarie che superano tale limite devono essere remunerate con un supplemento del 25%.

**V / 02.06.2020**